

Avv. Danilo Granata

Corso L. Fera 32 – Cosenza (Cs) 87100

Piazza del Popolo 18 – Roma (Rm) 00187

Email: avv.danilogranata@gmail.com – pec: danilogranata23@pec.it

Cell: 3479632101

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO SEDE DI ROMA

RICORSO

Nell'interesse di: Martina Leone, [REDACTED]

[REDACTED] rappresentata e difesa dall'Avv. Danilo Granata, c.f.: GRNDNL93B01C588W e pec: danilogranata23@pec.it del Foro di Cosenza, giusta procura in calce al presente atto, con domicilio digitale eletto presso le seguenti pec: danilogranata23@pec.it; con espressa richiesta di ricevere tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento ai suindicati indirizzi pec. Con indicazione di numero di telefono e fax: 0984.492288;

- Ricorrente-

CONTRO

la **Commissione interministeriale Ripam, Associazione Formez PA**, c.f.: 80048080636 e pec: protocollo@pec.formez.it, in persona del l.r.p.t., con sede in Roma, Viale Marx 15 – 00137, rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma alla Via dei Portoghesi 12;

- Amministrazione resistente-

CONTRO

il **Ministero della Giustizia**, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma alla Via dei Portoghesi 12;

- Amministrazione resistente-

CONTRO

la **Commissione esaminatrice**, in persona del Presidente p.t.;

-Altra Resistente-

Nei confronti di: Grazia Di Capua, Carlo Capasso, Viscuso Mauro, Alessandra Francesca Giganti, controinteressati.

Per l'annullamento,

previa sospensione degli effetti e di ogni altra idonea misura anche monocratica,

nella prossima Camera di Consiglio, cui si chiede sin d'ora di partecipare:

- 1) Della graduatoria dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia - codice 02, per come pubblicata sul Portale InPA in data 18.02.2026, per come rettificata in data 03.04.2026 e ripubblicata, e per come ancora ripubblicata in forma rettificata in data 15.04.2026, ove di interesse, e della graduatoria degli idonei non vincitori, per come scaricabile nell'area personale del Portale InPA, anche per come rettificata, nelle parti di interesse;
- 2) Dei verbali di valutazione dei titoli e delle riserve, sebbene allo stato non riconosciuti;
- 3) Di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi: a) l'esito della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, di cui n. 2.600 unità nell'Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria – Cod. 02 per come pubblicato il 29.10.2025, nelle parti ritenute lesive; b) l'avviso di pubblicazione degli esiti delle prove scritte del 29.10.2025 e del relativo allegato, nelle parti lesive per parte ricorrente; c) la prova stessa nella parte in cui si prevedono i quesiti indicati in narrativa; d) i verbali di formulazione e di approvazione dei quiz di cui in narrativa; e) i verbali di correzione della prova scritta di parte ricorrente; f) la graduatoria di riferimento ove pubblicata nelle more del giudizio; g) i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del presente giudizio; h) gli avvisi di assegnazione sede e di immissione in servizio pubblicati nelle more del giudizio; i) la lex specialis della procedura concorsuale tutta, ivi compresi eventuali ed ulteriori verbali inerenti ai criteri di valutazione delle prove scritte, laddove dovessero essere interpretati nel senso di importare l'inidoneità e, per l'effetto, l'esclusione dal concorso del ricorrente; l) l'avviso recante *“Aggiornamento del 29.10.2025: Esiti prova scritta Pubblicati in data 22 ottobre 2025 gli esiti della prova scritta del profilo Funzionari codice 01 e in data 28 ottobre 2025 gli esiti della prova scritta del profilo*

Assistenti codice 02” limitatamente al risultato del ricorrente; m) le FAQ pubblicate il 04/08/2025, ove necessario; n) la Delibera di nomina della commissione giudicatrice, pubblica il 03.10.2025, ove ritenuto opportuno; o) la Nomina dei comitati di vigilanza pubblicata il 20.10.2025, ove ritenuto opportuno; p) l’avviso inerente le modalità della prova asincrona e i relativi risultati, nelle parti eventualmente lesive; n. le istruzioni per svolgimento della prova scritta pubblicate il 03.10.2025, ove ritenuto opportuno e ove eventualmente lesive; q) l’avviso di aggiornamento pubblicato sul Portale InPA in data 07.01.2026 relativamente alla parte in cui ha previsto la rettifica dei punteggi delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia - codice 02, se opportuno; r) eventuali faq o altri atti interpretati in senso lesivo per gli interessi di parte ricorrente;

Per l'accertamento

Del diritto della ricorrente al riconoscimento del titolo di riserva dichiarato e ad essere conseguentemente ricollocata nella relativa graduatoria;

con conseguente condanna in forma specifica

delle Amministrazioni resistenti, ognuna per quanto di spettanza, a riesaminare la posizione di parte ricorrente per i motivi esposti in narrativa, riconoscendole il titolo di riserva dichiarato; e, in generale, ad adottare ogni provvedimento opportuno e necessario per la tutela dei diritti della ricorrente.

Con richieste istruttorie.

Con ogni effetto ed onere conseguente.

Con vittoria di spese e competenze difensive in distrazione.

PREMESSA IN FATTO

Con bando del 30.07.2025 veniva indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, di cui n. 370 unità nell’Area funzionari a supporto degli Uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) – Cod. 01 e **n. 2.600 unità nell’Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria – Cod. 02.**

Per quanto Qui di interesse, l’art. 1 del bando al comma 4 prevedeva espressamente che:

“4. Ai sensi dell’articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale ovvero il servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64 senza demerito è riservata una quota pari al quindici per cento dei posti, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all’assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68. Se la riserva non può operare integralmente o parzialmente, perché dà luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi per l’assunzione di personale non dirigenziale banditi dalla medesima amministrazione oppure sono utilizzate nei casi in cui si procede a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei”.

In tal senso, al successivo comma 8 si prevedeva che: “Le riserve di legge e i titoli di preferenza, in applicazione della normativa vigente, sono valutati esclusivamente ai fini della formazione delle graduatorie finali di merito di cui al successivo articolo”.

Per il profilo di partecipazione del ricorrente, ovverosia “Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria “ erano previsti quali titoli di accesso, alternativamente: diploma di istruzione secondaria di secondo grado quinquennale o altro diploma dichiarato equipollente o equivalente dalle competenti autorità, riconosciuto ai sensi della normativa vigente.

Ai sensi dell’art. 3 del bando, la procedura si sarebbe articolata in 2 fasi: a) una prova scritta, secondo la disciplina di cui all’articolo 6 del bando, distinta per ciascuno dei codici concorso di cui all’articolo 1, comma 1; b) la valutazione dei titoli che è effettuata con le modalità previste dall’articolo 7 del bando, dopo lo svolgimento della prova scritta con esclusivo riferimento ai candidati risultati idonei alla prova e sulla base delle dichiarazioni rese dagli stessi nella domanda di partecipazione. La commissione esaminatrice nominata, per ciascun codice concorso o per più codici concorso, avrebbe infine redatto le graduatorie finali di merito sulla base dei punteggi conseguiti nella prova scritta e nella valutazione dei titoli.

Ai sensi dell’art. 6 del bando, la prova scritta, distinta per i codici di concorso, avrebbe previsto un test di n. 40 quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 minuti, con un punteggio massimo attribuibile di 30 punti , che - **per il profilo 02 (che Qui interessa)** - avrebbe riguardato le seguenti materie:

- a) n. 25 quesiti, volti a verificare le conoscenze afferenti alle seguenti materie:
- elementi di diritto costituzionale;
 - elementi di diritto amministrativo;
 - elementi di procedura civile;

- elementi di procedura penale;
- ordinamento giudiziario;
- servizi di cancelleria;
- testo unico in materia di spese di giustizia (decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115);
- testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 come modificato dal decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56);
- rapporto di lavoro nel pubblico impiego (decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e contratto collettivo nazionale del lavoro);
- lingua inglese (livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue);
- conoscenza e uso delle tecnologie informatiche e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché dei programmi informatici più diffusi, di quelli in uso all'amministrazione e di software gestionali utilizzati in relazione ai processi lavorativi di competenza.

A ciascuna risposta veniva attribuito il seguente punteggio:

- risposta esatta: +0,75 punti;
- mancata risposta: 0 punti;
- risposta errata: -0,25 punti.

b) n. 8 quesiti volti a verificare la capacità logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale.

A ciascuna risposta veniva attribuito il seguente punteggio:

- risposta esatta: +0,75 punti;
- mancata risposta: 0 punti;
- risposta errata: -0,25 punti.

c) n. 7 quesiti situazionali relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell'ambito degli studi sul comportamento organizzativo. I quesiti descriveranno situazioni concrete di lavoro, rispetto alle quali si intende valutare la capacità di giudizio dei candidati, chiedendo loro di decidere, tra alternative predefinite di possibili corsi d'azione, quale ritengano più adeguata.

A ciascuna risposta è attribuito in funzione del livello di efficacia il seguente punteggio:

- risposta più efficace: +0,75 punti;

- *risposta neutra*: +0,375 punti;

- *risposta meno efficace*: 0 punti.

La prova si sarebbe intesa superata raggiunto punteggio minimo di 21/30 (ventuno/trentesimi).

Ai sensi dell'art. 7, invece, si prevedeva per i titoli il punteggio massimo attribuibile di 3 punti, così ripartito:

a) 1 punto per aver svolto per almeno due anni consecutivi il servizio di addetto all'ufficio per il processo;

b) 0,5 punti per ciascun trimestre di servizio successivo al compimento del citato servizio di due anni consecutivi.

In tale contesto, la dott.ssa MARTINA LEONE partecipava alla procedura in questione per il profilo 02, dichiarando in domanda oltre il titolo di studio, nella **sezione apposita di aver svolto il servizio civile, nel periodo 11.10.2017 – 10.10.2018**, valevole ai sensi del predetto art. 1 del bando come titolo di riserva,

All'esito della prova scritta, la stessa si ritrovava idonea non vincitrice con punteggio di 23.25, apprendendo di tale idoneità in data 29.10.2025, con la pubblicazione dei relativi esiti.

In data 18.02.2026 è stata pubblicata per il profilo in questione la graduatoria dei vincitori; tuttavia –sebbene tra i vincitori figurino concorsisti con punteggio inferiore al suo, taluni addirittura con 21, presumibilmente muniti di riserva (poiché l'elenco non reca espressamente l'indicazione di riserve) – la d.ssa Leone non risulta tra i vincitori benché munita di titolo di riserva, ovverosia il servizio civile, per come dichiarato in domanda. Né è servita l'istanza di riesame inviata a mezzo pec in data 23.02.2026, rimasta priva di riscontro.

Rimasta altresì inevasa l'istanza d'accesso agli atti ex art. 22 e ss. L. 241/1990 formulata per capire per quali ragioni non le sia stata considerata la riserva; stessa sorte per il successivo riscontro.

Nel frattempo, in data 03.04.2026 è stata pubblicata una graduatoria dei vincitori in forma rettificata, nella quale, però, la ricorrente non compare e, in ogni caso, la sua posizione è rimasta immutata.

In data 15.04.2026 da ultima è stata pubblicata una nuova graduatoria dei vincitori, in cui la ricorrente continua a non comparire, e in area personale una nuova graduatoria di merito in cui la ricorrente ha perso altre due posizioni.

Tanto premesso, alla ricorrente non resta che avanzare il presente ricorso per i seguenti motivi di

DIRITTO

- 1. Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis;**
- 2. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 della L. 64/2001;**
- 3. Falsa applicazione del Dlgs. 40/2017;**
- 4. Falsa applicazione della L. 106/2016;**
- 5. Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità;**
- 6. Difetto di motivazione;**
- 7. Difetto di istruttoria;**
- 8. Violazione del principio del buon andamento amministrativo;**
- 9. Violazione del giusto procedimento;**
- 10. Violazione della par condicio concorsorum;**
- 11. Disparità di trattamento;**
- 12. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6 della L. 241/1990;**
- 13. Violazione del principio di trasparenza amministrativa;**
- 14. Illegittimità derivata della Graduatoria.**

Le prove concorsuali costituiscono diretta attuazione e puntuale espressione del canone di imparzialità di cui all'art. 97, comma 2, del principio di accesso al pubblico impiego mediante selezione pubblica, previsto dal comma 4 dell'art. 97 Cost., ed è altresì espressione dell'art. 51, comma 1, Cost. a mente del quale *“tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge”*, nonché del principio di uguaglianza contenuto nell'art. 3 della Carta Fondamentale.

Nel caso di specie, l'azione amministrativa posta in essere dall'Amministrazione procedente appare viziata sotto molteplici profili di legittimità, integrando una pluralità di figure sintomatiche dell'eccesso di potere e ponendosi in contrasto con principi cardine dell'ordinamento amministrativo che governano lo svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche. La posizione della ricorrente, infatti, risulta direttamente incisa da una gestione irragionevole e contraddittoria della fase di valutazione delle riserve derivante dal mancato riconoscimento del titolo , ossia il servizio civile nazionale, dichiarato in domanda di partecipazione; mancato riconoscimento che ha impedito alla medesima di collocarsi tra i vincitori, nel cui elenco – come si nota per tabulas – si riscontrano concorsisti con punteggio inferiore (l'ultimo soggetto vincitore , Grazia Di Capua, ha invero punteggio di 21) e pertanto presumibilmente muniti di riserva.

Nella specie, la ricorrente ha flaggato correttamente in domanda di possedere la riserva, specificando anche la tipologia, avendo poi peraltro premura di segnalare ulteriormente la circostanza con istanza di riesame del 23.02.2026.

Ma tutto ciò non è bastato e tanto sottende un palese deficit istruttorio oltre che motivazionale.

Ebbene, sicchè la ricorrente ha punteggio di 23.25 – come si dimostra mediante deposito dell’esito prova di concorso – la stessa con il riconoscimento della riserva rientrerebbe di certo tra i vincitori (cd. Prova di resistenza), come evincibile dall’elenco vincitori rettificato reso pubblico il 03.04.

In effetti, l’odierna ricorrente dichiarava in domanda di aver svolto il servizio civile ma tuttavia lo stesso non è stato riconosciuto ai fini della riserva.

Senza voler tediare l’Ecc.mo Giudicante, si rammenta brevemente che il Servizio civile venne introdotto con la L. 772/1972, come alternativa al servizio militare di leva, riservandola agli obiettori di coscienza. Fu poi solo con la Legge 230/1998 che la materia ebbe una prima regolamentazione, con l’istituzione dell’Ufficio nazionale per il servizio civile e, soprattutto, con la previsione, tra le altre, che il suo espletamento desse diritto, nei concorsi pubblici, allo stesso punteggio per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.

Successivamente, con la Legge 64/2001 venne istituito il servizio civile nazionale, ancora “...finalizzato a: a) concorrere, in alternativa al servizio militare obbligatorio, alla difesa della patria con mezzi ed attività non militari...”.

A seguito, poi, della sentenza della Corte Costituzionale nr. 228 del 16 luglio 2004, fu promulgata la Legge 226/2004, che sospese le chiamate al servizio militare di leva a partire dal 1 gennaio 2005, abolendo, almeno di fatto, il servizio militare obbligatorio e l’equivalente servizio civile.

Ad ogni modo, il servizio civile consiste nel prestare svariate attività, svolgendo incarichi di assistenza o utilità sociale o di promozione culturale, e può essere svolto a livello nazionale o regionale, in relazione all’ente pubblico che emana l’apposito bando.

La Legge 6 marzo 2001, nr. 64, all’art. 10, stabilisce espressamente che: “...ai cittadini che prestano il servizio civile a qualsiasi titolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6 della legge 8 luglio 1998, n. 230.”. Il rinvio espresso alla L. 230/1998 recante “nuove norme in materia di obiezione di coscienza” ha determinato l’equiparazione del servizio civile volontario al servizio civile sostitutivo del servizio di leva obbligatorio, nelle more dell’entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all’art. 2 della L. 64/2001.

Ora, l’art. 6 della Legge 230/1998 era chiaro nella sua formulazione: “2. Il periodo di servizio civile è riconosciuto valido, a tutti gli effetti, per l’inquadramento economico e

per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico e privato, nei limiti e con le modalità con le quali la legislazione vigente riconosce il servizio di leva. 3. Il periodo di servizio civile e di leva effettivamente prestato è valutato nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”.

E dello stesso tenore è l'art. 1014 del Codice dell'ordinamento militare di cui al D. Lgs. 66/2010.

Sul punto è opportuno sottolineare, in ogni caso, che l'odierna Ricorrente ha svolto il servizio civile in modo del tutto volontario soprattutto perché lo stesso servizio civile non può essere considerato alternativo alla leva obbligatoria nel caso che ci occupa, per la semplice circostanza che la ricorrente è una donna, e dunque non era comunque soggetta alla leva militare obbligatoria, le cui liste, come noto, prevedevano solo cittadini maschi. Ponendosi dunque il tema sul piano della non obbligatorietà (del servizio militare) per l'odierna Ricorrente e dunque sulla non alternatività (del servizio civile), è evidente come il servizio civile svolto dall'odierna Ricorrente e attestato non possa che avere carattere volontario, così ai sensi del D.Lgs 40/2017, che ha ridenominato il Servizio nazionale in Servizio universale. Peraltro, lo ha svolto nel 2019 (come si legge in domanda) e quindi dopo la riforma che ha previsto tale mutamento terminologico.

Avendo dunque la ricorrente svolto volontariamente il servizio civile, terminandolo senza demerito, rientra appieno nella previsione ex art. 1, co. 4, del Bando di concorso, la cui violazione, nel caso che ci occupa, è evidente e macroscopica.

E comunque, per mero tuziorismo, è bene evidenziare che tra il “*Servizio civile nazionale*” e il “*Servizio civile universale*” sono oramai equiparati poichè non sussiste alcuna differenza, né di forma, giuridicamente intesa, né di sostanza, in quanto l'unica differenziazione è semplicemente denominativa, che pone le sue radici nel D.Lgs. 40 del 6 marzo 2017, che ha, giustappunto, trasformato il servizio nazionale in servizio universale e che risponde unicamente ad una esigenza, sentita evidentemente dal Legislatore, di maggiore inclusione semantica, sostituendo il termine “*Nazionale*” con il termine “*Universale*”, per sottolinearne l'apertura a tutti i giovani, italiani e non. Nulla, per il resto, è stato modificato nelle dinamiche della prestazione del Servizio civile, né in termini qualitativi nè quantitativi.

Tale ricostruzione trova appoggio in giurisprudenza: il Tar Calabria Catanzaro, con ordinanza n. 403/2025 ha chiarito espressamente che:

“Ritenuto che sussistono profili di fumus in ordine alla tesi della ricorrente sulla equiparazione del servizio civile nazionale al servizio civile universale e, quindi, sulla censura in ordine al mancato riconoscimento del titolo, come documentato con la domanda di partecipazione; Ritenuto, pertanto, di dover accogliere la domanda cautelare nella specifica forma di “remand”, disponendo che l’amministrazione provveda, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione della presente ordinanza o, se precedente, dalla sua notificazione a cura della ricorrente, alla rideterminazione, nei sensi anzidetti, del punteggio della istante ed alla conseguente rielaborazione e pubblicazione della graduatoria”.

Peraltro, in data 13 maggio 2025 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, nr. 109, la Legge 69 del 9 maggio 2025, la quale, ai sensi dell’art. 4, co. 4 in tema di misure urgenti per il reclutamento, ha modificato l’art. 18, comma 4, del D. lgs. 40/2017, aggiungendo dopo le parole “servizio civile universale” le parole “ovvero il servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, nr. 64”, così equiparando a tutti gli effetti ed espressamente, oltre qualsivoglia tesi interpretativa, appunto il servizio civile nazionale al c.d. servizio civile universale, per l’effetto estendendo la riserva del 15% dei posti anche a coloro che hanno svolto il servizio civile nazionale.

Del resto, la norma predetta non può essere intesa come innovativo bensì avente carattere ricognitivo, tale per cui si ritiene necessario estendere retroattivamente il beneficio anche ai concorsi banditi prima della novella legislativa, fondando tale riconoscimento su un’interpretazione costituzionalmente orientata che deve valorizzare la continuità tra i due istituti, che peraltro si differenziano solo formalmente e nominativamente, avendo ogni altro elemento comune, tra cui, principalmente, la finalità, e dunque “...con riguardo ai rapporti fra servizio civile nazionale e servizio civile universale, deve concludersi che una interpretazione dell’articolo 18, comma 4, del D.Lgs. n. 40 del 2017 nel testo previgente alle modifiche introdotte dal D.L. 4 marzo 2025, n. 25 - che sia costituzionalmente orientata al rispetto del principio di uguaglianza formale di cui all’articolo 3 della Costituzione (secondo il quale situazioni uguali devono ricevere il medesimo trattamento), non può che condurre a ritenere la riserva ivi prevista estensibile anche al primo” (cfr. Tar Lazio Roma, sez. IV ter, sent. 12019/2025; v. anche Tar Sicilia Catania, sez. II, sent. 924/2025).

L’orientamento è pacifico, fatto proprio anche dal Giudice ordinario, che ha riconosciuto l’equivalenza tra servizio civile nazionale e servizio civile universale per finalità e principi, con una decisione dettata non solo da un’interpretazione estensiva delle norme

vigenti ma anche, giustappunto, dalla novella legislativa che ha equiparato espressamente i due istituti (cfr. Trib. Vercelli, sent. 191 del 15.04.2025; v. anche Trib. Palermo, sent. 20.05.2025).

Con l'entrata in vigore del nuovo dato normativo, peraltro promulgato come misura urgente ai fini del reclutamento del personale, non vi è più alcuna ragione, neppure ermeneutica, per non riconoscere la riserva all'odierna istante.

La non considerazione del servizio civile si traduce in una palese violazione dei principi di uguaglianza, di parità di trattamento e di par condicio concorsorum.

Pertanto, l'odierna Ricorrente avendo dichiarato correttamente, peraltro nell'apposito spazio del format della domanda, e allegato il possesso di tale titolo, avrebbe diritto a veder riconosciuta la riserva, così come previsto espressamente dall'art. 1, co. 4, del Bando di concorso. Recentemente il Tar Lazio sede di Roma, Sez. I Quater, con sentenza n. 2960 del 13.02.2024 ha specificato che **il bando di concorso per l'accesso al pubblico impiego deve essere interpretato in modo strettamente letterale. Ma nel caso di specie così non è stato!**

E, dunque, l'Amministrazione resistente, non solo ha violato e/o falsamente applicato le disposizioni di legge, non fornendo, peraltro, alcuna motivazione in merito all'esclusione dell'odierna Ricorrente dalla riserva dei posti relativa a coloro i quali hanno svolto il servizio civile. Un'esclusione, oltre che carente di motivazione, evidentemente ingiusta, sicché la resistente non fa altro che modificare le regole, senza alcuna base riferibile a una qualsivoglia disposizione normativa.

Da ciò l'irragionevolezza e l'illogicità e, di conseguenza, la sindacabilità dell'attività amministrativa.

Orbene, come anticipato, seppur vero che l'Amministrazione gode di una certa discrezionalità nella gestione delle procedure selettive, tale discrezionalità non può sconfinare – come invece accaduto nella specie – nella manifesta irragionevolezza ed illogicità; per tali motivi, l'azione amministrativa di specie è pienamente sindacabile dal Giudice amministrativo. Sul punto, anche se in tema di valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici in prove concorsuali, la consolidata giurisprudenza amministrativa ha precisato come le stesse si collochino all'infuori del sindacato di legittimità esercitato dal G. A. sulla c. d. discrezionalità- tecnica, eccetto le ipotesi di irragionevolezza, irrazionalità, arbitrio, illogicità, travisamento o errore di fatto (Cons. Stato, Sez. V, 20 agosto 2019, n. 5749; Cons. Stato, Sez. IV, 19 marzo 2019, n. 1796; Cons. Stato, Sez. V, 17 novembre 2018, n. 7115). Siffatta conclusione risulta imposta

anche dall'esigenza di assicurare un giudizio amministrativo coerente con il principio di effettività della tutela giurisdizionale, che informa il codice del processo amministrativo (art. 1 c. p. a.) e che rinviene le proprie guarentigie a livello sia costituzionale (artt. 24, 111 e 113 Cost.) che convenzionale (art. 6 CEDU).

Sconfinamento, per come sopra argomentato, avvenuto nella specie e da ciò la sindacabilità. Né tantomeno la stessa Amministrazione risulta abbia fornito alcuna spiegazione circa la mancata considerazione del servizio civile nazionale, e tanto in violazione dell'art. 3 della L. 241/1990, a mente del quale ogni provvedimento amministrativo andrebbe motivato, ancor di più ove si consideri il comportamento extraprocessuale della P.a.: nessuna delle istanze inviate da parte ricorrente ha ricevuto riscontro e tanto è inammissibile nell'ambito di un ordinamento giuridico in cui vige il principio della trasparenza amministrativa quale corollario del buon andamento ex art. 97 Cost.. Ciò impedisce a parte ricorrente di comprendere quale sia stato l'iter logico seguito nelle valutazioni dalla P.a. e del perché tale titolo non sia stato valutato come riserva.

Invero, sembrerebbe che la P.a. arbitrariamente abbia circoscritto il riconoscimento delle riserve soltanto ad alcuni di coloro che hanno svolto il servizio civile, senza però motivare l'esclusione di altri soggetti posti sullo stesso piano, e sulla base di quali presupposti si sia proteso per una tale scelta; interpretazione che di certo dà origine ad una disparità di trattamento tra candidati che, in sostanza, hanno il medesimo titolo. Ciò invero si traduce in una ingiustizia grave e manifesta nonché in una violazione del sacro principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.

A questo punto, l'atteggiamento della P.a. si appalesa altresì contraddittorio: prima prevede l'applicazione delle riserve di cui alle leggi summenzionate richiamandole espressamente, salvo poi disapplicarle in riferimento alla posizione della Ricorrente.

E, pertanto, l'anzidetta normativa si assume violata, poiché pare che la P.a. resistente abbia disconosciuto arbitrariamente un titolo che invece dovrebbe valere per legge come riserva! La non considerazione del servizio civile si traduce in una palese violazione, come anticipato, dei principi di uguaglianza, di parità di trattamento e di *par condicio concorsorum*; principi che in realtà ispirano l'introduzione del servizio universale.

L'irragionevolezza e l'illogicità è palese nel caso di specie e come tale deve essere censurata. Un simile agere non può non appalesare la violazione dell'art. 97 Cost. relativamente al buon andamento amministrativo.

Va da sé che una simile situazione rappresenta una violazione evidente del giusto procedimento e della *par condicio concorsorum*, oltre che a rappresentare una evidente

manifestazione del vizio dell'eccesso di potere nelle forme dell'irragionevolezza, dell'illogicità e della contraddittorietà dell'azione amministrativa.

Tanto chiarito, giova a tal punto rammentare che, secondo un fondamentale assunto ermeneutico espresso dal Consiglio di Stato, ***“l'imparzialità amministrativa è bensì vulnerata dalla potenzialità astratta della lesione della parità di trattamento e, quindi, dal solo sospetto di una disparità. Non è dunque necessario allegare e comprovare che il rischio di parzialità si sia effettivamente concretato in un risultato illegittimo, bastando invece che il prodursi del vulnus del bene giuridico tutelato e, con esso, la correlata diminuzione del prestigio della amministrazione, si prospetti quale mera eventualità. Ed invero, concorrono a moltiplicare e a enfatizzare gli effetti patologici del vizio i connessi principi di pubblicità e di trasparenza, convergendo il loro sinergico operare nell'immagine di un'amministrazione che, oltre ad essere realmente imparziale, appaia anche tale. L'imparzialità è difatti un primario valore giuridico, posto a presidio della stessa credibilità degli uffici pubblici, posto che in assenza della fiducia dei cittadini, gli apparati burocratici non sarebbero in grado di conseguire in maniera adeguata, come loro dovere, gli obiettivi prefissati dal Legislatore... Riguardo la rilevanza "esterna" del principio in disamina è a dirsi che il vizio di parzialità può riconnettersi a situazioni estranee all'atto in sé considerato e piuttosto riferibili al contesto organizzativo in cui ne è maturata l'adozione”*** (Consiglio di Stato, Sez. V, 1 aprile 2009, n. 2070).

Peraltro, qualora qualche punto della domanda, non fosse chiaro, la P.a. ben avrebbe potuto azionare il soccorso istruttorio ex art. 6 L. 241/1990; circostanza che invece non è stata espletata.

A fortiori, laddove la P.a. abbia inteso non riscontrare né all'istanza di riesame né al successivo accesso agli atti con conseguente sollecito, lasciando totalmente al “buio” la ricorrente. E' palese nella specie una violazione del principio di trasparenza amministrativa, con conseguente compromissione anche del diritto di difesa processuale ex art. 24 Cost.

Va da sé che ogni atto finale della procedura, anche nelle forme della rettifica, risultano illegittimi in via derivata poiché risentono in via automatica del modus operandi amministrativo illegittimo della P.a.

Sull'istanza cautelare collegiale

Per il *fumus* valga quanto sinora esposto.

Quanto al *periculum*, assolutamente grave ed irreparabile risulta essere il pregiudizio che la ricorrente subirebbe qualora Codesto Giudice non sospendesse gli effetti degli atti impugnati e/o non disponesse altra idonea misura cautelare (sospensione degli effetti della graduatoria, sospensione dell'iter, inclusione con riserva tra i vincitori/riconoscimento con riserva del titolo di riserva, remand, etc.), considerato che essendo stata pubblicata la graduatoria, anche in forma rettificata, ed essendo state avviate le procedura di scelta sede, a breve avverranno le assunzioni. Si ribadisce che se il ricorso venisse accolto, la ricorrente diverrebbe vincitrice.

Una misura cautelare, dunque, apparirebbe necessaria e congrua in considerazione dell'evidente pregiudizio subito dalla ricorrente a causa dello scorretto modus operandi amministrativa: l'inclusione, anche con riserva, tra i vincitori garantirebbe alla stessa intanto di prendere posto tra le fila della P.a., salvaguardando *medio tempore* il suo diritto, posto che per l'Amministrazione pubblica alcun danno si configurerebbe, risultando ancora vacanti posti in organico e non essendo ancora stati avviati gli scorrimenti.

Il riesame di una posizione non comporterebbe alcuno stravolgimento sensibile di graduatoria, trattandosi peraltro di soggetto già idoneo.

Una scelta di segno opposto, invero, potrebbe vanificare l'*utilitas* conseguibile nelle more dell'attesa della definizione nel merito del presente giudizio.

In effetti, il trascorrere del tempo renderebbe ancor più gravoso garantire l'effettività della tutela dei diritti della ricorrente, anche nel caso di vittoria del presente giudizio.

Sull'istanza cautelare monocratica

Quanto al *fumus boni iuris*, valga quanto già ampiamente esposto nel ricorso e nell'istanza cautelare collegiale, cui integralmente si rinvia.

Con riferimento al *periculum in mora*, sussistono nel caso di specie i presupposti di estrema gravità ed urgenza tali da giustificare l'adozione di una misura cautelare monocratica, nelle more della trattazione collegiale della domanda cautelare.

In particolare, il pregiudizio che la ricorrente subirebbe in difetto di un immediato intervento cautelare risulta grave, concreto ed irreparabile, atteso che l'Amministrazione resistente ha già provveduto alla pubblicazione della graduatoria e si accinge a procedere, a brevissimo, alle immissioni in servizio dei candidati dichiarati vincitori.

In tale contesto, l'assenza di una tempestiva sospensione degli effetti degli atti impugnati – ovvero di altra idonea misura cautelare – determinerebbe una situazione di fatto difficilmente reversibile, poiché l'avvenuta stipula dei contratti e l'immissione in servizio degli altri candidati comporterebbero un consolidamento delle posizioni giuridiche di terzi e dell'assetto organizzativo dell'Amministrazione, rendendo particolarmente complessa, se non impossibile, la piena reintegrazione della ricorrente nella posizione che le spetterebbe in caso di accoglimento del ricorso.

Si ribadisce, infatti, che ove il ricorso fosse accolto nel merito, la ricorrente diverrebbe vincitrice della procedura, con conseguente diritto all'assunzione.

Pertanto, il differimento della tutela cautelare alla sola sede collegiale rischierebbe di frustrare irreversibilmente l'utilità pratica della decisione di merito, atteso che nel frattempo l'Amministrazione potrebbe completare le assunzioni previste, determinando una situazione di fatto non agevolmente rimediabile.

Appare, dunque, necessario che l'Ecc.mo Presidente voglia disporre in via monocratica una misura cautelare provvisoria, quale:

- la sospensione degli effetti della graduatoria impugnata,
- ovvero la sospensione delle procedure di assunzione nelle more della trattazione collegiale,
- ovvero ancora l'inclusione con riserva della ricorrente tra i vincitori della procedura, o altra misura ritenuta idonea,
- così da preservare medio tempore la posizione giuridica della ricorrente sino alla decisione del Collegio.

Del resto, l'adozione di una simile misura non arrecherebbe alcun pregiudizio all'Amministrazione resistente, atteso che:

- risultano tuttora posti vacanti in organico;
- gli scorrimenti non risultano ancora avviati;
- il riesame della posizione della ricorrente non comporterebbe alcuno stravolgimento significativo della graduatoria, trattandosi peraltro di candidata già risultata idonea.

Di contro, il mancato intervento cautelare immediato determinerebbe per la ricorrente un pregiudizio attuale e irreparabile, con il rischio concreto che il decorso del tempo renda

inefficace o comunque eccessivamente gravosa la piena attuazione dell'eventuale sentenza di accoglimento.

In altri termini, senza una misura monocratica che congeli temporaneamente gli effetti degli atti impugnati, l'utilitas concreta del presente giudizio rischierebbe di essere definitivamente compromessa, in palese violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale.

ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Qualora, Codesto Organo giudicante non ritenga sufficienti le notifiche già eseguite si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online delle P.A. resistenti, ex art. 41 c.p.a., in ragione della difficile individuazione di tutti i potenziali controinteressati, stante la mancata pubblicazione di graduatoria degli idonei non vincitori e atteso che si è provveduto a richiedere a mezzo pec i controinteressati alla P.a. (cfr. doc. in atti); istanza, ad oggi, inevasa.

Conclusioni

Alla luce di quanto testé esposto, si chiede l'accoglimento, in tutto o in parte, del ricorso, ivi comprese tutte le richieste e istanze cautelari in esso contenute.

In particolare, si chiede a Codesto Giudice,

- 1) **in via istruttoria:** se ritenuto opportuno, di: a) disporre la notifica per pubblici proclami nelle forme ritenute più opportune; b) se opportuno, ordinare l'esibizione in giudizio ex art. 210 cpc della documentazione amministrativa richiesta con istanza d'accesso agli atti ex. Art. 22 e ss. L. 241/1990.
- 2) **In via cautelare e già in senso monocratico:** sospendere gli effetti degli atti gravati nelle parti di interesse e/o sospendere l'iter concorsuale e le assunzioni limitamente agli interessi di parte ricorrente , disporre il riconoscimento con riserva del titolo di riserva, disporre l'inserimento con riserva tra i vincitori, disporre il *remand*;
- 3) **Nel merito:** accogliere, in tutto o in parte, il presente ricorso e per l'effetto: annullare gli atti gravati nelle parti di interesse, in tutto o in parte; disporre il riesame della posizione di parte ricorrente, e dunque la rivalutazione del titolo di riserva dichiarato in domanda con conseguente ricollocazione nell'opportuna graduatoria della ricorrente.

Si dichiara che per la materia di accesso al pubblico impiego, la ricorrente è tenuta al versamento del contributo unificato di E. 325,00.

Con vittoria di spese e competenze difensive in distrazione.

Produzione giusta indice.

Cosenza/Roma, 15.04.2026

Avv. Danilo GRANATA